

COMUNICAZIONE DIGITALE E DEMOCRAZIA: NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

*Digital communication and democracy: new
frontiers of constitutional law*

Marcello Salerno¹

SOMMARIO

1. Internet e democrazia "in action" - 2. Le zone d'ombra della comunicazione digitale - 3. Controllo delle tecnologie e voto elettronico - 4. Profiling senza limiti o dominio assoluto della solitudine?

Keywords: Internet; comunicazione digitale; democrazia

SUMMARY

1. Internet and "in action" democracy - 2. The shadow areas of digital communication - 3. Control of technologies and electronic voting - 4. Profiling without limits or absolute domination of loneliness?

Keywords: Internet; digital communication; democracy

¹ Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Professore aggregato di Legislazione dei beni culturali - Università degli Studi 'Aldo Moro', Bari, Italia.

1 INTERNET E DEMOCRAZIA “IN ACTION”

Da tempo il diritto pubblico sta attraversando grandi trasformazioni dovute all'uso di *Internet* nei processi democratici. La Rete si sta progressivamente imponendo come il più rapido, esteso e continuativo strumento di consultazione, informazione e contatto tra cittadini e Istituzioni oltre che tra cittadini stessi, diventando un potente strumento di emancipazione dal dominio dei media tradizionali e fattore sempre più importante nella partecipazione alla vita democratica². Probabilmente ci troviamo di fronte ad “un mutamento del paradigma partecipativo paragonabile a quello che si ebbe... a seguito dell'invenzione e della diffusione della stampa a caratteri mobili” (TRUCCO, 2017, p. 3 ss.). L'attenzione sempre crescente verso gli strumenti telematici di partecipazione democratica è favorita anche dall'attuale diffuso discredito di cui sono oggetto le istituzioni della rappresentanza, dalla sfiducia nel parlamentarismo, dal crescente rifiuto della mediazione dei partiti politici (D'ATENA, 2012, P. 12)³. L'astensionismo crescente, l'atrofizzazione della dimensione associativa dei partiti (testimoniata dal crollo verticale delle iscrizioni), il ripudio della stessa parola partito da parte di associazioni politiche e movimenti che partecipano alle elezioni sono tutte espressioni di quel sentimento che va sotto la generica espressione di “antipolitica” che, a sua volta, alimenta il ricorso a strumenti nuovi e alternativi d'interazione con la dimensione politica⁴.

Complessivamente, i fenomeni che inducono ad una transizione verso la nuova “democrazia elettronica” può essere analizzato da almeno due diverse prospettive. La prima prende in considerazione le potenzialità e i limiti della Rete come strumento di partecipazione dei cittadini alla sfera politica e istituzionale. Si tratta di un aspetto assai dibattuto che pone numerose problematiche di natura costituzionale, non solo per la “questione democratica” che l'utilizzo di tali strumenti solleva ma anche sotto il profilo della tutela di alcuni diritti

² La Rete è ormai da tempo uno strumento idoneo a coadiuvare l'esercizio di molteplici diritti costituzionali, non solo quelli connessi all'informazione e alla comunicazione (MARSOCCHI, 2015, p. 1 ss.; CUNIBERTI, 2015, p. 275 ss.). Cfr. anche i diversi contributi in Allegretti (2010) e Costanzo (2011, p. 19 ss.). Le nuove tecnologie informatiche “sono in grado di modificare radicalmente gli attuali strumenti di democrazia rappresentativa, aprendo, almeno teoricamente, la via a forme di democrazia diretta deliberativa piena: quella che, nel gergo degli internauti, dovrebbe costituire la Democrazia 2.0. Oggi, un quarto della popolazione mondiale è in Rete e un miliardo di cittadini ha un profilo su Facebook. Stante la crisi dei partiti e nel vuoto della politica, non deve meravigliare che Internet offra maggiori possibilità di vita sociale e di connessione tra persone” (GALLO, 2013, p. 4).

³ Su tali fenomeni cfr. anche Rosanvallon (2012).

⁴ Il tema è ripreso ed approfondito in Scuto (2017). Cfr. anche Manetti (2017, p. 7), la quale parla, in proposito, di “partiti non partiti”.

fondamentali sia individuali che collettivi. Una seconda prospettiva, sulla quale si tornerà meglio nella parte finale di questo lavoro, è quella che prende in esame l'uso della Rete da parte dei detentori sostanziali delle leve del potere politico nel controllo, monitoraggio, gestione del consenso elettorale e dell'opinione pubblica attraverso tecnologie avanzate che intercettano, elaborano e utilizzano tutte le informazioni che i singoli cittadini/utenti inevitabilmente e, il più delle volte inconsapevolmente, lanciano in Rete ogni volta che vi entrano per qualsiasi ragione. Si tratta di un fenomeno che risulta assai denso di problematiche di natura costituzionale⁵.

Rimanendo, per ora, nella prima prospettiva è possibile rilevare da tempo un uso crescente e notevole della Rete da parte dei cittadini non solo nelle fasi di informazione e consultazione ma anche nella partecipazione più diretta alle vere e proprie fasi decisionali che coinvolgono i vari protagonisti della vita economica, sociale, politica e istituzionale. Basti pensare alle consultazioni *on-line* che ormai gruppi e partiti politici utilizzano di sovente per prendere determinate decisioni o valutare il grado di consenso di decisioni già prese. Ma anche i forum per lo scambio di esperienze e di opinioni, le cosiddette "piazze virtuali" che più o meno spontaneamente si realizzano attraverso i social network sulla base di affinità, esperienza e comuni attitudini, comunanza di idee e di preferenze, etc. Tali contesti diventano spesso il luogo virtuale nel quale tutti possono confrontarsi, esprimere sul *Web* il proprio punto di vista e, sostanzialmente, formarsi delle idee o dei convincimenti che prima o poi potrebbero inserirsi a pieno titolo in un più ampio dibattito pubblico ed entrare in relazione con le organizzazioni politiche, i partiti, le istituzioni pubbliche. In tale prospettiva è stato rilevato come nuove forme di esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) vengono offerte dalle applicazioni e dai servizi del *Web* che talora sembrano mettere in crisi le categorie classiche della democrazia diretta e rappresentativa.

Disciplinare tali spazi di libertà richiede, come per le formazioni sociali che operano negli spazi percorribili dai corpi fisici, che siano qualificati i comportamenti e le relazioni tra i soggetti in modo definito e possibilmente stabile e siano definiti i punti di equilibrio tra interessi pubblici e privati. In sostanza, occorre una lettura nuova dei principi costituzionali delle democrazie occidentali alla luce delle nuove comunità virtuali create nel cyberspazio. Nel dibattito aperto dalla dottrina italiana ci si chiede, ad esempio, se le garanzie alla libertà personale offerte dall'art. 13 riguardino anche il "corpo elettronico", rileggendo in questo senso l'*habeas corpus* come *habeas data*. Oppure ci si domanda come si configura in Rete la libertà di associazione di cui all'art. 18⁶, se le riunioni

⁵ Su cui v. ampiamente Azzariti (2011, p. 1 ss.).

⁶ V. al riguardo Sassi (2013, p. 1 ss.).

telematiche o virtuali sono ricomprese nel riconoscimento della libertà di cui all'art. 17⁷. Se il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero debba essere messo in rapporto con il diritto all'anonimato nelle comunicazioni elettroniche (RESTA, 2017, p. 66 ss.). Tutti interrogativi che, altrove più accuratamente indagati, dimostrano la stretta interconnessione tra la diffusione nell'uso della Rete e alcuni principi e diritti fondamentali della Costituzione⁸.

Con particolare riferimento alla relazione tra *Internet* e democrazia nell'attuale società globalizzata⁹, la diffusione nell'uso della Rete sembra aver generato maggiore trasparenza e circolazione di informazioni determinando un maggiore livello di "democratizzazione reale" dell'*Information Society*¹⁰ attraverso il decentramento dei centri decisionali che sono messi in comunicazione tra loro tramite strumenti diversi e canali non preordinati (MENSI, 2017; SHIRKY, 2011, p. 28)¹¹. Sotto molti punti di vista, i prodotti dell'informatica hanno operato grandi cambiamenti nell'assetto della democrazia rappresentativa favorendo un'evoluzione verso modelli sempre più imperniati su una democrazia diretta deliberativa (GALLO, 2013, p. 11)¹².

Ad un primo stadio di analisi i vantaggi della Rete nell'attivazione dei meccanismi partecipativi sembrano molti¹³. Ad esempio, la possibilità di consultare contemporaneamente e immediatamente grandi masse di elettori, la facilità nell'accesso ad una mole enorme di informazioni impensabile appena

⁷ Sul punto v. Pirozzoli (2004, p. 595 ss.).

⁸ Tutti gli interrogativi appena richiamati sono ripresi da Gallo (2013, p. 11). Sul rapporto tra nuove tecnologie e diritti fondamentali v. Costanzo (2017, p. 3 ss.).

⁹ Si vedano, ad esempio: Rodotà (2004); Cuccodoro (2002); Balkin (2004, p. 1 ss.); De Kerckhove, Tursi (2006, p. 1 ss.); Corchia, (2011, p. 1 ss.); Carlini (1996). In particolare, sul rapporto tra democrazia, elezioni e uso della Rete v. Lupo (2006, p. 1 ss.).

¹⁰ Con questa espressione si allude all'idea di una società moderna che, giunta al culmine del processo di industrializzazione, ha il compito di concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali. Sul tema si rinvia ampiamente a: Bell (1979, p. 20-42); Lyon, Ielasi (1991); Mattelart (2002); Forrest (1983, p. 14 ss.).

¹¹ Mette in luce le potenzialità della Rete per la trasparenza dei processi decisionali: Coleman (2017), ma cfr. anche Rivera (2017, p. 11 ss.).

¹² Sulla difficoltà di tradurre la partecipazione dei cittadini in decisioni politiche concrete: Coleman, Gøtze (2001).

¹³ Un approccio fondato su modelli di democrazia diretta, imperniati su strumenti digitali, referendum propositivi e comunicazioni diffuse via *Internet*, favorisce una ridefinizione in chiave maggiormente partecipativa dell'attuale sistema democratico. Così Cheli (2010, p. 415-416). Per riflettere sul potenziale di democraticità racchiuso nelle nuove tecnologie basti pensare che, come è stato altrove notato, le dittature temono *Internet* e lo vietano: è ciò che accade ad esempio in Cina o a Cuba (tra gli altri cfr. Azzariti (2011, p. 2 ss.)). Sul diritto all'informazione, cardine dello Stato costituzionale e dei regimi liberali e democratici, in contrapposizione allo stato autocratico, socialista e integralista islamico, cfr. G. Cordini (2006, spec. p. 73 e 75).

qualche anno fa, l'immediatezza dell'informazione, l'interconnessione continua sia di tipo orizzontale (tra elettori che partecipano a gruppi, forum, etc.) che verticale (tra elettori ed eletti), la possibilità di organizzarsi in gruppi virtuali in grado di incidere sui processi decisionali, fino alla possibilità di creare un legame sempre più diretto, immediato e "condizionante" tra decisore e cittadino (RODOTÀ, 2014, p. 8 ss.). Basti pensare al dibattito relativo all'abolizione del divieto di mandato imperativo e all'istituto del *recall*¹⁴.

Un'analisi più attenta, tuttavia, consente di mettere in evidenza anche alcune importanti zone d'ombra della Rete nei processi di partecipazione democratica¹⁵ che occorre analizzare in maniera più approfondita.

2 LE ZONE D'OMBRA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Uno dei problemi più rilevanti nell'uso della Rete per finalità legate alla partecipazione dei cittadini alla vita politica si può riscontrare nella difficoltà delle "piazze virtuali" a garantire, per utilizzare le parole Kelsen, la funzione "antitetico-dialettica" che tipicamente appartiene alle assemblee elettive e deliberative (KELSEN, 1998, p. 147). Queste ultime, infatti, rappresentano classicamente il luogo nel quale le diverse posizioni politiche hanno la possibilità di esprimersi e dove il momento decisionale è il risultato di un dibattito, un confronto paritetico, in cui ognuno ha la possibilità di rivedere, correggere, limare la propria posizione fino a convergere verso una comune soluzione di sintesi.

Come afferma Franco Gallo (2013, p. 5) "la Rete non sempre favorisce la discussione pubblica e la mediazione che dovrebbero svolgersi nella società civile o in Parlamento. Infatti, la creazione su *Web* di gruppi in base a legami di affinità tra "amici" e di ostilità contro "comuni nemici" avviene fuori dal tradizionale circuito politico, riduce la possibilità di incontro tra opposti schieramenti e quindi allarga, non sana, la frattura tra le comunità". La Rete è spesso luogo di conflitti e di polarizzazione delle idee, la tendenza prevalente di chi utilizza la Rete è

¹⁴ Su cui v. Ronchi (2008, p. 1 ss.).

¹⁵ D'Atena (2012, p. 14 s.) sottolinea che proprio tali limiti inducono a ritenere che gli strumenti di coinvolgimento popolare mediante le risorse della Rete possono concorrere alle dinamiche democratiche ma si tratta, tuttavia, di strumenti complementari, i quali non possono pretendere di soppiantare i luoghi della rappresentanza. E non possono nemmeno pretendere di assegnare a questi ultimi un ruolo ancillare rispetto agli *input* della Rete, "penso, ad esempio, al preteso plusvalore di proposte legislative elaborate, senza nessuna trasparenza, da una molteplicità di anonimi e irresponsabili soggetti connessi telematicamente, le quali dovrebbero essere puramente e semplicemente recepite dai parlamentari chiamati ad esercitare l'iniziativa legislativa". Sul tema cfr. anche Bifulco (2010, p. 67 ss.).

quella di prestare attenzione alle informazioni che provengono da coloro che la pensano allo stesso modo al fine di trovare conferme e rafforzare la propria opinione. Il consumatore di informazioni non si confronta con opinioni diverse dalle sue, ma tende a raccogliere informazioni omogenee a quelle di cui già dispone, con il rischio di conformismo informativo (SUSTEIN, 2003)¹⁶.

Si tratta, invero, di problematiche da sempre esistite anche nel mondo reale e che si sviluppano anche al di fuori della Rete, ma è innegabile che la “tempesta” di informazioni che, senza precedenti, oggi travolge qualsiasi internauta, accentua in maniera esponenziale i fenomeni appena descritti. Basti pensare alla generale tendenza ad aderire ai forum che si ritengono più consoni ai propri convincimenti, alla scelta delle persone da “seguire” (nel caso di Twitter”), a cui dare l’amicizia o da “bloccare” (nel caso di Facebook) che avviene il più delle volte in base alla maggiore o minore assonanza di vedute e di convincimenti. Ma non è solo l’utente a favorire questo tipo di polarizzazione. A partire dal dicembre 2009 Google ha iniziato a personalizzare i risultati di ricerca di ciascun utente. Invece di fornire il risultato più ampiamente popolare, prevede gli interessi dell’utente e seleziona le informazioni conformi ai suoi orientamenti. Analogamente Facebook, che ormai sta diventando la principale fonte di notizie per un numero crescente di cittadini, dà priorità ai collegamenti che ritiene di gradimento per il destinatario. Il che è del tutto legittimo naturalmente ma favorisce ancora una volta il conformismo informativo oltre che mettere in fortemente in crisi il concetto di “neutralità della Rete”¹⁷.

Il risultato paradossale è quello di esasperare le divisioni della comunità, radicalizzando le posizioni e così rendendo più difficile il confronto fra i cittadini,

¹⁶ Sull’analisi del potere e della comunicazione nella moderna società in Rete e sulla dimensione politica di chat, blob, peer to peer, sms e social network, si veda Castells (2009).

¹⁷ La neutralità della Rete costituisce il principio in base al quale qualsiasi forma di comunicazione elettronica che sia veicolata da un operatore dovrebbe essere trattata in modo uniforme, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario. In assenza della neutralità della Rete, un provider potrebbe avvantaggiare un’azienda controllata o una più generosa dal punto di vista economico, contribuendo quindi a limitare la crescita di aziende concorrenti. La neutralità, invece, persegue l’obiettivo di permettere a tutte le risorse *Web* di essere parimenti raggiungibili, lasciando a tutti gli attori pari opportunità di crescita e sviluppo. Si veda, sul tema, il Crocioni (2011, p. 1 ss.); Read (2012, p. 48 ss.); Nunziato (2008). Tra il 2014 e il 2015, sotto la presidenza di Barack Obama, la *Federal Communications Commission* (FCC) lavorò affinché si colmasse il vuoto legislativo in materia di *Net Neutrality*. Infatti, nel giugno del 2015 furono introdotte le *Net Neutrality Rules* che, tra le altre cose, vincolavano gli *Internet Service Provider* (ISP) ad essere inclusi nel novero dei *common carriers*, ossia chiamate ad offrire il loro servizi a chiunque senza discriminazioni, assumendo la responsabilità diretta di eventuali disservizi. Il 14 dicembre 2017, sotto la Presidenza di Donald Trump, la FCC ha mutato decisamente orientamento votando a favore della mozione che prevede la risoluzione delle *Net Neutrality Rules*. Lo scorso 4 gennaio la mozione è stata pubblicata nel *Code of Federal Regulations* (CFR) destando, come intuibile, numerose critiche ed azioni di protesta.

i quali assumono piuttosto gli atteggiamenti tipici dei “tifosi” di squadre antagoniste. È proprio l’opposto di quello a cui tali strumenti innovativi dovrebbero essere finalizzati (MENSI, 2017, p. 1 ss.), il contrario di ciò che dovrebbe avvenire all’interno, ad esempio, una assemblea deliberativa dove, classicamente, l’obiettivo è quello di giungere ad una posizione il più possibile condivisa attraverso il dibattito, il confronto tra punti di partenza differenti ma anche il compromesso, inteso quale rinuncia a talune iniziali posizioni di partenza al fine di poter giungere ad una decisione che, almeno in parte, risponda alle proprie istanze. In Rete, invece, non si avverte la necessità di convergenza: la tendenza è spesso all’esaltazione della contrapposizione. Basti pensare al fenomeno degli “haters”, ossia di quei soggetti che, spinti da una sorta di spersonalizzazione del *Web* e dietro un presunto quanto apparente anonimato, si lanciano in giudizi offensivi, insulti o manifestazioni di odio verso chiunque venga percepito come portatore di opinioni o comportamenti diversi. Per descrivere tali soggetti spesso si ricorre all’uso dell’espressione “leoni della tastiera”, ossia persone che dietro la tastiera di un computer o lo schermo di uno *smartphone* ostentano atteggiamenti di forza e di spavalderia assai differenti da quelli che mostrerebbero nel mondo reale¹⁸. Come è stato altrove efficacemente evidenziato, l’espansione globale dei potenziali interlocutori di un messaggio convive, in realtà, con l’isolamento del suo autore e, quindi, con la negazione di una vera e propria dimensione partecipativa (BALDASSARRE, 2002).

Un altro limite nell’utilizzo della Rete è riconducibile al rischio di eccessiva semplificazione delle questioni. Spesso su *Internet* si tende a comunicare per slogan, a cercare la risposta più facile ad ogni questione purché stia dentro un *tweet*, un post, una immagine o comunque uno spazio comunicativo assai limitato. Ciò porta a semplificare eccessivamente i problemi, a non considerarne tutti gli aspetti o le conseguenze. Nel mondo virtuale ognuno deve necessariamente avere la propria opinione e manifestarla chiaramente, senza dubbi o esitazioni. Tutto ciò porta a restringere notevolmente i margini del dibattito, della dialettica democratica, della riflessione e del confronto politico. Elementi che, invece, risultano indispensabili per la risoluzione dei problemi complessi che caratterizzano l’attuale contesto sociale. A tale fenomeno occorre aggiungere la tendenziale scarsa qualità dell’informazione offerta dal *citizen*

¹⁸ L’osservatorio sui diritti Vox, assieme alle università di Milano, Bari, e La Sapienza di Roma, ha analizzato, tra agosto 2015 e febbraio 2016, oltre 2,6 milioni di *tweet* riferiti alle 6 categorie più bersagliate dai messaggi offensivi (donne, omosessuali, ebrei, immigrati e diversamente abili). Ne emerge che *Internet*, secondo quanto sintetizza Silvia Brena, fondatrice di Vox, “sembra diventato un gigantesco lavatoio dove dare sfogo alle pulsioni più negative, che altrove sarebbero censurate. I sentimenti peggiori vengono riversati, spesso in maniera ossessiva, nei confronti di una persona, che non viene mai percepita come un essere umano in carne ed ossa”. Dettagli su: <http://www.voxdiritti.it/ecco-la-nuova-edizione-della-mappa-dellintolleranza/>.

journalism, la produzione di catene informative, al termine delle quali la notizia perde ogni rapporto col suo significato iniziale (ne sono un esempio le classiche *fake news*), la diffusione incontrollata di teorie antistoriche o antiscientifiche, la riduzione dei messaggi a insulto o a vera e propria persecuzione dei soggetti criticati (da parte dei c.d. *trolls*) (MANETTI, 2017, p. 13)¹⁹. Dinanzi a tali fenomeni sono stati evidenziati spesso i rischi per la democrazia, tanto da auspicare la creazione di un'apposita Autorità indipendente capace di garantire la qualità delle notizie diffuse su *Internet*. Si tratta, evidentemente, di ipotesi non solo di difficile attuazione ma anche da affrontare con estrema cautela per gli inevitabili limitazioni che ne potrebbero scaturire alla libertà di informazione e al pluralismo²⁰, ragione per cui tali ipotesi si sono scontrate con posizioni assai critiche²¹.

Il panorama qui sinteticamente descritto si arricchisce sempre di più con una tendenziale personalizzazione della politica che, inevitabilmente, incide sulla struttura stessa dei partiti. La Rete consente un'apparente comunicazione diretta tra cittadino e leader e questo attribuisce forte visibilità a figure dotate di particolari capacità attrattive e di comunicazione personale assimilabile sempre di più ad una sorta di "premier mediatico"²². Si tratta, evidentemente, di un fenomeno non nuovo ma che le tecnologie informatiche accentuano grazie alla possibilità di interazione diretta degli elettori con gli eletti o potenziali eletti. Rispondere al *tweet* o commentare un post su Facebook di un leader famoso o di una figura istituzionale attribuisce ad ogni singolo sostenitore (od oppositore) la sensazione che dal commento possa scaturire un'interazione diretta capace di incidere, in qualche modo, sulle scelte del leader. Si tratta, evidentemente, di una sensazione il più delle volte illusoria se si considera che lo stesso post viene commentato contemporaneamente da decine o centinaia di migliaia di altri *follower*.

Infine, occorre annotare il problema del *digital divide* che, nonostante siano sempre più ampie le fasce di popolazione che hanno familiarizzato con il mondo

¹⁹ Ma cfr. ampiamente: Pitruzzella, Pollicino, Quintarelli (2017). Con particolare riferimento alla campagna contro la vaccinazione, iniziata venti anni fa negli Stati Uniti v. Thompson (2017).

²⁰ Su tali problematiche si rinvia a Donati (2014, p. 31 ss.); Pollicino (2014, p. 45 ss.).

²¹ Cfr. Frosini (2016, p. 691 s.) il quale, evidenziando che "le notizie false ci sono sempre state (e sempre ci saranno) in tutti i settori della comunicazione, pubblica e privata, sulla stampa e sulla rete", richiama la famosa *dissenting opinion* di Oliver W. Holmes sul caso *Abrams vs. United States* (1919) in cui si evidenziava che "il bene supremo è meglio raggiunto attraverso il libero commercio delle idee, che la prova migliore della verità è la capacità del pensiero di farsi accettare nella competizione del mercato e che la verità è l'unica base sulla quale i nostri desideri possono essere sicuramente realizzati" (HOLMES, 1975, p. 105).

²² Di fenomeni di mediatizzazione e leaderizzazione della politica dovuto all'uso di *Internet* parla ancora Falletta (2016, p. 2).

della Rete, resta comunque un limite importante per la partecipazione democratica di tutti i cittadini (NANNIPIERI, 2014, p. 189 ss.)²³. Come è stato altrove già sottolineato, il popolo del *Web* non è tutto il popolo: coloro che fruiscono di *Internet* sono solo una parte della popolazione ed una parte ancora più ridotta è costituita da coloro che utilizzano *Internet* come mezzo di comunicazione (EISEL, 2012, p. 35 ss.)²⁴.

Il problema del *digital divide* impedisce ancora di considerare la Rete uno strumento universale, e di utilizzarlo in maniera generalizzata e per tutti i fini istituzionali. Negare l'accesso ad *Internet* o renderlo costoso e quindi esclusivo, significa precludere l'esercizio di una parte importante di diritti di cittadinanza. Ecco perché l'accesso a *Internet* sta diventando una condizione necessaria per il mantenimento stesso della democraticità di un sistema e si sta configurando sempre di più come diritto fondamentale (FROSINI, 2017, p. 47).

Tale diritto che si può declinare sotto due diversi ma collegati profili: a) diritto di accesso al contenuto; b) diritto di accesso a *Internet* quale pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza (FROSINI, 2017, p. 43). Ciò significa che il diritto ad *Internet* sta acquisendo i connotati di un vero e proprio "diritto sociale" la cui garanzia richiede un intervento attivo dello Stato che è chiamato a farsi garante della effettività dell'esercizio di tale diritto attraverso mezzi, strutture e risorse²⁵. Basti pensare all'impegno economico per la banda larga quale servizio universale che costituisce il presupposto per tutte le altre politiche pubbliche tese ad eliminare il *digital divide* (DE MINICO, 2009, p. 531 ss.)²⁶.

Il problema è stato studiato sotto diverse prospettive. Innanzitutto esistono *gap* di tipo culturale legati all'alfabetizzazione informatica, capacità di adeguarsi alle continue e veloci trasformazioni dei servizi *Web* e dei software, capacità di uso critico del mezzo informatico. Si tratta di elementi influenzati, naturalmente, anche da condizioni personali quali l'età o la situazione economica. Sotto questo profilo la Corte costituzionale ha sottolineato che il diritto allo sviluppo culturale informatico corrisponde ad una "finalità di

²³ Cfr. anche Pucci (2002, p. 121 ss.); Zocchi (2003). Nella prospettiva sociologica, De Blasio (2014).

²⁴ Se il *Web* ha consentito ad un numero rilevante di cittadini di partecipare in prima persona al dibattito politico, tuttavia "l'utilizzazione della "piazza virtuale" dà potere a quell'élite che è capace di utilizzare i nuovi strumenti della comunicazione"(COTTA, DELLA PORTA, MORLINO, 2008, p. 254).

²⁵ Marsocci (2015, p. 15), la quale richiama il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.) come leva per rimuovere gli ostacoli economici e culturali che, di fatto, impediscono ai singoli di accedere a questo mezzo tecnologico per esprimere a pieno i diversi aspetti della propria personalità e la partecipazione attiva alla comunità nazionale.

²⁶ Per un'analisi critica, Amoretti i Gargiulo (2010, p. 353 ss.).

interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.)²⁷. Sulla stessa linea si colloca la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 che impegna gli Stati membri a «riconoscere che *Internet* è una vasta piattaforma per l'espressione culturale, l'accesso alla conoscenza e la partecipazione democratica alla creatività europea, che crea dei ponti tra generazioni nella società dell'informazione e, conseguentemente, a evitare l'adozione di misure contrarie ai diritti dell'uomo, ai diritti civili e ai principi di proporzionalità, di efficacia e di dissuasione, come l'interruzione all'accesso a *Internet*». Sotto altra prospettiva, il *digital divide* dipende anche da altri fattori "di contesto" quali, ad esempio, il livello di avanzamento tecnologico del paese o l'adeguatezza del quadro normativo in materia (NANNIPIERI, 2014, p. 189 ss.)²⁸.

In sostanza la riduzione del *digital divide* richiede una serie di interventi congiunti da parte delle istituzioni pubbliche e private, una sinergia nella quale il legislatore ha certamente un ruolo fondamentale ma non esclusivo.

3 CONTROLLO DELLE TECNOLOGIE E VOTO ELETTRONICO

Un'altra criticità che emerge in maniera sempre più rilevante nell'utilizzo di *Internet* per finalità istituzionali riguarda il controllo della Rete e degli altri strumenti funzionali al suo utilizzo²⁹: il software, le piattaforme, le tecnologie. Il rischio che talora si prospetta, infatti, è quello della schiavitù elettronica, ossia della possibilità che i proprietari degli strumenti possano non solo limitare o escludere l'uso, ma anche condizionare, indirizzare i risultati delle procedure telematiche.

Problemi di trasparenza e di oggettività si pongono soprattutto con riferimento ai regimi proprietari che sono in grado di determinare, ad esempio, quali siano i contenuti appropriati o inappropriati, quali siano gli account da autorizzare o da bloccare, come gestire i servizi o le inserzioni pubblicitarie.

²⁷ Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2004 che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di contributi finanziari, da parte dello Stato, erogati con carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito e finalizzati all'acquisto di personal computer abilitati alla connessione Internet, in un'ottica evidentemente volta a favorire la diffusione della cultura informativa tra giovani e famiglie. Sul tema cfr. De Marco (2008).

²⁸ Cfr. anche Pucci (2002, p. 121 ss.). Nella prospettiva sociologica, De Blasio (2014).

²⁹ Cfr. i toni preoccupati di D'Atena (2012, p. 14 s.).

Prendiamo, ad esempio, un *social network* come Facebook. Qualsiasi utente è messo in condizioni fornire un *feedback* su ogni post che compare in bacheca segnalandolo come inappropriato, violento, intimidatorio, falso, etc. Il “sistema” si farà carico, quindi, di valutare il *post* ed eventualmente cancellarlo o meno sulla base di propri parametri e criteri. In verità, ogni utente, aderendo al social, accetta le regole di funzionamento del sistema e di sottoporsi a tale tipo di controllo, ma quando l’uso di tali strumenti diventa talmente diffuso e “istituzionalizzato”, la valutazione circa l’eventuale “censura” di un *post* non può essere relegato a mera questione privatistica, ad un problema che coinvolge esclusivamente l’utente e il gestore del servizio. Dal momento che le decisioni riguardanti la gestione della piattaforma non sono “neutre” e gli effetti di tali decisioni coinvolgono milioni di utenti, tra i quali anche soggetti istituzionali, il “condizionamento” del gestore diventa un problema dalla portata assai più ampia assume talora natura pubblicistica coinvolgendo questioni fondamentali di democrazia e di trasparenza³⁰. Dal momento che connettendosi ad *Internet* si entra in una comunità di utenti enormemente vasta, con i quali la comunicazione è “mediata” necessariamente da altri soggetti (MARSOCCHI, 2015, p. 3 s.)³¹, ci si chiede, opportunamente: chi progetta le piattaforme e le strumentazioni telematiche? Chi le gestisce? Chi ne determina i contenuti? A quali condizioni? Qual è l’effettivo contributo dei partecipanti a una migliore gestione della cosa pubblica (TRUCCO, 2017, p. 436)?

Si tratta di soggetti giuridici che, a seconda del tipo di prestazione (*access provider, service provider, content provider*), esercitano “un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature” (d.lgs. 70/2003). I *provider* fungono dunque da ineliminabile “porta di accesso” all’uso della infrastruttura tecnologica³². L’esperienza mostra, tra l’altro, una tendenza naturale alla concentrazione delle risorse nei mercati delle comunicazioni³³. Pertanto, alla promessa di un’intensa

³⁰ Recentemente, ad esempio, un blogger del Movimento 5 Stelle lamentava alcune restrizioni “irrevocabili” applicate da Google sul suo blog (Google, Messora: “Disattivata raccolta pubblicitaria su mio blog. Caccia alle fake news per spegnere la rete”, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/>, 2017).

³¹ Fermo restando che la conoscenza è un bene pubblico globale, ci si chiede, quindi, se l’accessibilità alla proprietà garantita dall’art. 42, secondo comma, deve tradursi nella libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo la logica del “bene comune”, che dovrebbe escludere l’identificazione personale dei soggetti che accedono (GALLO, 2013, p. 5).

³² Cfr. Conti, (2014, p. 77 ss.), secondo il quale la Rete è governata e diretta da una *élite* selezionata dal mercato.

³³ Raffiotta (2017, p. 419), il quale, con particolare riferimento ai motori di ricerca, evidenzia l’assoluta posizione dominante di alcuni di essi, per questo in grado di controllare e orientare le

rivitalizzazione della sfera pubblica critica³⁴ si affianca il rischio che la Rete possa diventare veicolo di condizionamento o di censura, smentendo l'ottimistica valutazione, formulata negli ultimi anni, che la Rete avrebbe cancellato dall'agenda della democrazia la questione del pluralismo nell'informazione grazie alla possibilità di tutti di informarsi e di esprimersi in prima persona (MANETTI, 2017, p. 1 ss.). Il *Web* seleziona e conforma i messaggi che veicola, tanto più nella prospettiva di trasformazione dei *social media* in *media company* vere e proprie, intese a offrire non solo e non tanto uno spazio di comunicazione, quanto di spettacolo e divertimento. Come è stato altrove evidenziato, se è vero che oggi i messaggi effettivamente capaci di influire sulle convinzioni e sugli stili di vita di tutto il pianeta sono elaborati da una manciata di *media corporations*, "non solo i mezzi tradizionali, ma anche la Rete richiedono tanto misure di contenimento degli oligopoli, quanto lo svolgimento di un servizio pubblico di informazione" (MANETTI, 2012, p. 1 ss.)³⁵.

In sostanza, occorre individuare anche nel nuovo contesto dell'informazione digitale, strumenti e limiti per mantenere un ambiente pluralistico e competitivo, vagliando con cura le inevitabili operazioni di aggregazione e concentrazione fra imprese anche in relazione ai nuovi canali di distribuzione. Sotto questo punto di vista la disciplina della concorrenza, applicata alle imprese che operano in questo settore, diventa ancora più importante perché funzionale a garantire non solo condizioni di competitività sul mercato ma anche maggiore trasparenza nel sistema e correttezza nell'uso delle informazioni e nella gestione della comunicazione.

Una delle circostanze in cui tutte le problematiche sinora descritte trovano maggiormente riscontro è rappresentato dal voto elettronico. Esso, come è noto, può essere inteso in base a due diverse modalità di svolgimento: il voto presidiato e quello non presidiato. Il voto presidiato è reso presso postazioni di voto pubbliche e sorvegliate mentre il voto non presidiato può essere espresso a distanza (o voto da remoto), in qualsiasi luogo, da qualsiasi terminale e senza alcuna forma di supervisione al momento della sua espressione (GRATTERI, 2015, p. 2). Nel primo caso si tratta di utilizzare apparati elettronici posizionati presso il tradizionale seggio elettorale e non richiede la connessione in Rete (voto off line) o, eventualmente, utilizza una Rete dedicata. Nel secondo caso, invece,

ricerche, "dando priorità soprattutto alle imprese commerciali ad esse direttamente collegate... in questo modo alterando il mercato e distorcendo la concorrenza".

³⁴ V. sul punto: Cuniberti (2015, p. 275 ss.).

³⁵ Manetti (2012, 1 ss.) ipotizza anche la possibilità che sul *Web* possa prendere piede un "servizio pubblico di educazione e di intrattenimento" con "la creazione di prodotti appositamente destinati alla fruizione in Rete, che sono essenziali per tutti, ma soprattutto per le giovani generazioni, che della Rete vivono".

il voto viene espresso attraverso terminale elettronico connesso in Rete (voto *on line*).

In entrambi i casi, la più rilevante difficoltà è quella di garantire l'“identificabilità nella segretezza” del votante³⁶. E ciò non tanto sul fronte dell'identificazione, essendovi ormai delle tecniche in grado di assicurare con sufficiente precisione la “tracciabilità” (e disvelamento) dell'identità personale digitale³⁷, quanto su quello della segretezza del voto. Inoltre, analogamente a quanto avviene in caso di voto non presidiato (ad esempio nel voto per corrispondenza), difficoltà ulteriori riguardano la garanzia delle condizioni ambientali più adatte ad un'espressione del voto libera da condizionamenti esterni.

Alcuni di questi problemi sono stati affrontati nella sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 3 marzo 2009³⁸. Secondo i giudici della seconda sezione del Tribunale costituzionale tedesco «la pubblicità del voto è la condizione essenziale per la formazione di una volontà politica democratica. Essa assicura la conformità all'ordinamento e il controllo delle procedure di voto e crea pertanto un presupposto basilare per la motivata fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento delle votazioni». Per tale ragione, “tutti i passaggi essenziali di un'elezione sono soggetti a un possibile controllo pubblico a meno che altri interessi costituzionali (*verfassungsrechtliche Belange*) giustifichino un'eccezione”³⁹. Al fine di escludere, dunque, qualsiasi rischio legato a possibili malfunzionamenti o manipolazioni del voto insite negli apparati utilizzati, secondo il Tribunale costituzionale deve sempre essere verificabile ciò che accade nella cd. *black box*⁴⁰. Di qui l'esigenza di adottare *software* liberi al fine di rendere effettivo il controllo dei programmi⁴¹. Si tratta di un vantaggio che, però, comporta anche parallelamente un rischio, ossia quello di attacchi esterni. Per cui occorre individuare un giusto punto di equilibrio tra la completa conoscibilità del codice sorgente imposta dalle istanze di trasparenza delle procedure e le esigenze

³⁶ Lo definisce il “cuore” del problema nell'adozione del voto elettronico: Trucco (2017, p. 426).

³⁷ Si pensi all'uso dei dati biometrici, su cui v. Bellomo (2017, p. 961 ss.).

³⁸ BVerfG, 2 BvC 3/07, su cui v. Gratteri (2009), secondo il quale tale pronuncia ha, di fatto, chiuso l'epoca del voto elettronico perlomeno nella Repubblica federale tedesca.

³⁹ Par. 106 e 111 della sentenza. Precisano ancora i giudici che «la questione del voto riguarda l'intero popolo e tutti i cittadini [...] e anche il controllo delle procedure di voto deve essere un loro compito ... una procedura di voto in cui l'elettore non può correttamente stabilire se il suo voto è conteggiato in modo genuino e incluso nel risultato finale al pari di tutti gli altri voti espressi esclude dal controllo pubblico gli elementi centrali del procedimento e non soddisfa i requisiti costituzionali» (par. 109 e 112 della sentenza).

⁴⁰ Cfr. ancora Gratteri (2015, p. 2 ss.); v. anche Rospi (2014, p. 265 ss.).

⁴¹ In tal senso: Costanzo (2010, p. 1437 ss.).

di sicurezza contro gli *hacker* che, invece, richiederebbero un codice sorgente privato.

Nella ricerca di questo equilibrio gli Stati hanno adottato soluzioni differenti. In Norvegia, ad esempio, la segretezza del voto non è tutelata a livello costituzionale (GRATTERI, 2005, p. 143), pertanto nel periodo tra 2011 e il 2013 il voto via *Internet* è stato reso disponibile ed utilizzato per circa un terzo dei votanti. Il Governo, tuttavia, da deciso di non proseguire nell'adozione del voto elettronico in quanto ha ritenuto che gli elettori avessero una conoscenza limitata dei meccanismi di sicurezza del sistema, per cui sarebbe minacciata la libertà del voto. Anche in Irlanda il voto via *Internet* subì una battuta d'arresto nel 2004 in quanto non si poteva fornire la prova del suo pieno funzionamento⁴². Nei Paesi Bassi, dopo un periodo di intensa diffusione, il voto elettronico venne abbandonato nel 2008 in quanto le apparecchiature utilizzate potevano essere facilmente manomesse per attribuire i voti di una lista ad un'altra. Inoltre vi era il rischio che il segnale radio potesse essere intercettato con appositi apparati all'esterno del seggio elettorale in violazione, evidentemente, della segretezza del voto⁴³. Sempre per ragioni legate al basso livello di affidabilità, anche Regno Unito e Finlandia hanno abbandonato il voto elettronico. Nel 2008 nel Regno Unito la *Electoral Commission* ha rilevato una bassa fiducia del pubblico nel voto elettronico e preoccupazioni legate ad una serie di difficoltà tecniche. In Finlandia nel 2009 la Suprema corte amministrativa ha persino ordinato la ripetizione con schede cartacee delle elezioni svoltesi in tre comuni a causa di errori riscontrati nella consultazione elettronica⁴⁴. In Francia, nel 2003 è stato avviato un progetto di introduzione del voto elettronico presidiato ma a seguito di numerosi inconvenienti il Governo ha introdotto nel 2008 una moratoria per cui il numero di comuni ammessi al voto elettronico si è progressivamente ridotto (GRATTERI, 2015, p. 2 ss.).

Proprio al fine di ridurre i rischi sin qui evidenziati, il 30 settembre 2004 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione su *Legal, operational and technical standards for e-voting* nella quale si stabilisce che "il voto elettronico deve essere tanto sicuro ed affidabile quanto i sistemi di votazione che non ricorrono a mezzi elettronici", mettendo in evidenza

⁴² Commission on Electronic Voting, *Secrecy, Accuracy and Testing of the Chosen Electronic System* (Interim report), 29 aprile 2004.

⁴³ Cfr. su questo aspetto: v. Jacobs, Pieters (2008, p. 131 ss.) (consultabile sul sito *Internet* <http://www.ru.nl/>).

⁴⁴ Cfr. il Comunicato stampa del Ministero della giustizia del 23 aprile 2009, *New municipal elections in Vihti, Karkkila, and Kauniainen*, in <http://oikeusministerio.fi>.

soprattutto l'importanza della verificabilità del funzionamento degli apparati e la trasparenza delle procedure di controllo.

In sostanza occorre evitare che la Rete, da strumento di partecipazione, diventi uno strumento di legittimazione di coloro che assumono la decisione finale, soprattutto laddove la partecipazione *on-line* al procedimento e il suo esito non è disciplinato da regole facilmente e rapidamente verificabili⁴⁵. Pertanto le risultanze delle consultazioni svolte sulla Rete devono sempre essere valutate con cautela, occorre verificare caso per caso come tale partecipazione si sia articolata, in quale misura, su quale oggetto specifico, con quali modalità, e soprattutto quanto abbia realmente inciso sulla decisione finale (MENSI, 2017)⁴⁶.

4 PROFILING SENZA LIMITI O DOMINIO ASSOLUTO DELLA SOLITUDINE?

Come si faceva cenno all'inizio di questo lavoro, uno degli aspetti più problematici legati al flusso di conoscenza ininterrotto prodotto dalle innovazioni digitali, riguarda la *bidirezionalità* dei processi di condizionamento attraverso le piattaforme digitali: non solo dal cittadino/elettore verso i decisori politici ma anche nella direzione opposta. Ci si riferisce, in particolare, alle possibili strategie volte alla "formazione del consenso" o di "condizionamento" dell'elettore. Le tecnologie digitali della comunicazione, nelle loro diverse applicazioni, possiedono, in altri termini, un potenziale che va ben oltre la caratterizzazione di "strumento di cerniera tra gli elettori e gli eletti" (RIVERA, 2017, p. 3)⁴⁷, nel senso di offrire ai secondi la possibilità di interagire con i primi, condizionandone l'operato. All'opposto, esse possono diventare (e stanno diventando) strumento di controllo dell'elettore attraverso tecnologie avanzate che intercettano, elaborano e utilizzano tutte le informazioni che i singoli

⁴⁵ Bisogna evitare, in altri termini, "che una partecipazione senza regole si trasformi nella paralisi del sistema, sia per evitare un altro difetto tipico degli istituti di democrazia diretta, quello per cui l'attenzione si sposta sul momento finale della decisione", mentre "il momento decisivo è piuttosto quello in cui si predispongono le domande su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi". Così Cuniberti (2008, p. 357); Rodotà (1997). Si veda anche Rapetto (2014, p. 305).

⁴⁶ Occorre quindi evitare di inseguire il facile mito di una democrazia senza intermediari che giunge a definitivo compimento grazie a Internet; al riguardo devono soccorrere regole e procedure in grado di garantire valore alla partecipazione sulla Rete e consentire un dibattito reale e immune da semplificazioni, distorsioni, talora manipolazioni comunicative che rischiano di soffocarlo, così: Mosca, Tarassi (2012, p. 1118 ss.).

⁴⁷ Ivi citazione in tal senso del Consiglio d'Europa, Raccomandazione (2009)1 sull'*Electronic Democracy* del 18 febbraio 2009.

cittadini/utenti inevitabilmente e, il più delle volte inconsapevolmente, lanciano in Rete ogni volta che vi entrano per qualsiasi ragione.

L'esperienza comune ci ha ormai dimostrato che, in campo commerciale, è assai diffusa la sperimentazione di sistemi di "*microtargeting comportamentale*", altamente personalizzati secondo particolari algoritmi, che consentono di ricostruire il "profilo" di ciascun utente in Rete e di elaborare messaggi "su misura", assai più efficaci rispetto alle tecniche tradizionali perché in grado di raggiungere con precisione quelle categorie di soggetti maggiormente sensibili a ciascuna tipologia di messaggi. Tali tecniche consentono di ottenere *feedback* positivi in percentuali assai elevate da parte degli utenti proprio perché il messaggio non viene indirizzato indiscriminatamente a tutti, in maniera casuale, ma viene elaborato esattamente in base alle caratteristiche del destinatario⁴⁸.

Lo strumento del *profiling* si sta diffondendo sempre di più e viene ormai sperimentato non soltanto per finalità commerciali ma anche in ambito politico. "L'utilità di tale tecnica applicata alla politica e alle campagne elettorali deriva da un'equazione molto semplice: come la profilazione dei consumatori serve a veicolare messaggi promozionali mirati e presumibilmente più efficaci, analogamente anche la "profilazione dell'elettore" è funzionale a selezionare e inviare messaggi elettorali mirati. L'obiettivo, in ambito commerciale come in ambito politico, è massimizzare l'utilità di spot e messaggi elettorali, minimizzando lo sforzo" (CALIFANO, 2017, p. 2). Ciò sembra segnare il passaggio ad una nuova era delle tecniche di manipolazione del consenso all'insegna della *psico-politica*⁴⁹: non a caso la formula è utilizzata per denunciare "come la pratica invasiva delle immense raccolte di dati personali, i "*big data*", rendendo leggibili al potere i nostri desideri e le nostre più riposte tendenze, funziona come un controllore capillare, quasi versione digitale del "*panopticon*" immaginato da Bentham alla fine del Settecento"⁵⁰.

Si tratta, sostanzialmente, di "profilazione politica" ossia catalogazione degli utenti in base alle diverse sensibilità rispetto ai vari temi o alle differenti scelte che la politica pone nel dibattito pubblico. Risulta abbastanza evidente che un messaggio politico costruito sulla base del profilo specifico del destinatario risulta assai più efficace in termini di consenso elettorale. Ma è altrettanto evidente la fragilità dell'individuo nel perimetro relazionale della Rete e delle nuove tecnologie digitali, i consociati appaiono piuttosto vulnerabili in quanto considerati non per aggregati ma per monadi, sulla base dell'elaborazione

⁴⁸ Cfr. sul tema: Ciarlo (2018, p. 10 s.).

⁴⁹ Sull'orizzonte filosofico della "*psico-politica*" cfr. Han (2016).

⁵⁰ V., sulla stampa quotidiana, Masullo (2018, p. 43).

dell'ampia disponibilità di dati personali presente in Rete, come dimostra il recente caso di Facebook e Cambridge Analytica⁵¹. Questa tecnica, infatti, “non si limita a segmentare gli elettori ma ‘li spinge ad agire’” o, in altri termini, non si tratta, come per il passato semplicemente “di produrre comunicazione persuasiva, bensì messaggi mirati che incoraggino un cambiamento comportamentale”⁵².

La possibilità di accedere ad un'amplissima disponibilità di dati sul singolo individuo attraverso il *data mining* – vale a dire l'esame attraverso particolari algoritmi di ampi *database* al fine di desumere specifiche informazioni – ha stimolato il venire ad esistenza di un vasto mercato delle informazioni personali digitali per fini commerciali e, più recentemente, politici. Lo sfruttamento economico-commerciale delle informazioni personali rappresenta, infatti, il volano primo dello sviluppo di enormi depositi di dati personali: il valore degli stessi è direttamente proporzionale alle loro dimensioni. Dai *Big Data* si ricavano previsioni circa il comportamento individuale e indicazioni atte a indirizzarlo: il passo dalla dimensione propriamente commerciale o del consumo alla sfera della politica è stato breve. Al pari dei rischi che la profilazione commerciale del “cittadino consumatore” reca con sé, la profilazione del “cittadino elettore” suscita ulteriori problematiche, se solo si pensa a operazioni di trattamento di dati personali che presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati. Le operazioni di raccolta, analisi e rielaborazione di dati personali degli elettori, infatti, possono riguardare l'adesione o affiliazione a un partito politico così come opinioni politiche espresse sui profili dei social network; a loro volta questi dati sensibili possono poi essere incrociati con dati anagrafici e demografici, rientranti nella categoria dei dati cd. comuni (età, reddito, stato civile), recuperati sia tramite internet che con mezzi più tradizionali come la propaganda e il contatto porta a porta effettuato dai militanti. Operazioni di questo tipo servono a isolare e comprendere le preferenze sociali dei cittadini, ovverosia cosa i cittadini desiderano che i loro

⁵¹ Da parte di Facebook si è appurata l'illecita cessione di un'ingente massa di dati personali ricavati e detenuti all'insaputa degli utenti medesimi. Nel corso della campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016, la società Cambridge Analytica ha utilizzato tale massa di dati per “profilare” milioni di elettori e renderli destinatari di messaggi politici personalizzati in funzione, in particolare, delle loro caratteristiche psicologiche (ordinate secondo l'acronimo OCEAN: *openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness* e *neuroticism*). Più in dettaglio, si è cercato di prevedere il comportamento di voto individuale e di influenzarlo con “*finely tuned material*” volto a intercettare speranze e sogni ovvero timori e ansietà di ciascuno. Sulla vicenda, tra i molti interventi giornalistici, cfr. Valsania (2018).

⁵² Cfr. in proposito, ancora sulla stampa quotidiana, Gatti (2017).

rappresentanti realizzino e, dunque, cosa è bene che i candidati propongano per poter essere eletti⁵³.

In sostanza, la Rete è non soltanto mezzo interattivo che permette all'individuo di meglio conoscere (nel senso di informarsi) e relazionarsi, ma fa sì che l'individuo che si affaccia nella piazza virtuale per "conoscere" sia al tempo stesso "conosciuto". Ed è assolutamente illusorio pensare di impedire la circolazione dei dati in quanto essa rappresenta l'anima stessa della Rete⁵⁴. Internet nasce come "condivisione" di dati e informazioni e di questi si alimenta continuamente. Chi entra in qualsiasi luogo virtuale e per qualsiasi ragione (acquistare un prodotto, cercare informazioni, ottenere indicazioni stradali, partecipare ad un forum o ad un dibattito online, avviare una pratica amministrativa, esprimere un voto in forma elettronica, etc.) deve necessariamente consentire l'uso dei propri dati. Ad esempio "dichiarerà" più o meno consapevolmente non solo i propri dati anagrafici ma anche le proprie preferenze negli acquisti, i dati bancari, i propri interessi e le proprie passioni, la propria localizzazione e i luoghi che ama visitare ma anche dati qualificati come "sensibili" come le proprie opinioni politiche, le condizioni di salute, le preferenze sessuali, etc. La condivisione dei dati è il presupposto per poter ottenere qualsiasi tipo di servizio o di prestazione o anche semplicemente per poter accedere alla Rete la quale, senza la condivisione di dati, cesserebbe semplicemente di esistere. Pretendere di stare negli spazi virtuali senza cedere in alcun modo i propri dati sarebbe come, sia consentita la banale metafora, voler fare una passeggiata in piazza per osservare cosa accade e pretendere di non essere visti. L'unica alternativa per non essere osservati è il "dominio assoluto della solitudine" (DI PLINIO, 2016, p. IV) che significa, di fatto, non poter

⁵³ Non a caso, già qualche anno fa, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto proprio in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e nelle attività di propaganda elettorale, rivolgendosi a partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati. In questo provvedimento a carattere generale si è ritenuto, tra le altre cose, di stabilire un divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica di tutti i dati reperiti liberamente sul web, riferendosi in particolare proprio ai dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software o dati ricavati da social network, forum o newsgroup. Il principio di finalità stabilito dal Codice (art. 11, c. 1, lett. b) esclude che l'agevole reperibilità di tali dati nella rete possa autorizzarne il trattamento per qualsiasi scopo, bensì impone che quei dati vengano trattati soltanto per le finalità sottese alla loro iniziale ed originaria pubblicazione (cfr. Califano, 2017, p. 4 s.).

⁵⁴ Come è stato più efficacemente sottolineato "i dati personali ... sono 'vittime' di una sorta di vortice bidirezionale: il cittadino che vuole informarsi e partecipare lo fa sempre di più (se non esclusivamente) attraverso la rete e lì cerca, naviga, lascia sempre più tracce digitali, diffonde, anche inconsapevolmente, i propri dati personali. Così facendo alimenta sempre più la già impressionante quantità di big data, continuando ad offrire, di fatto, informazioni, contenuti e dati per quelle stesse operazioni di profilazione" (CALIFANO, 2017, p. 7).

utilizzare quasi nessuno degli strumenti informatici da tempo entrati ormai nella vita quotidiana di ognuno.

Tra i due estremi (*profiling* senza limiti e assoluta solitudine) esistono evidentemente innumerevoli possibili strade per disciplinare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali, soprattutto per incrementare il grado di consapevolezza degli utenti riguardo tutte le conseguenze che possono derivare da ciascuna azione. Ma la rivoluzione digitale ci immette in una realtà magmatica, che gli Stati fanno fatica a regolare⁵⁵. Lo stesso progresso scientifico alimenta la moltiplicazione degli immensi depositi di dati informatici e pare preconizzare l'avvento in un futuro non troppo lontano di *Big Data* omnicomprendivi per tipologie di informazioni afferenti alle persone.

Con queste problematiche la rivoluzione digitale ha investito il campo della partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e il rapporto tra "decisori politici" ed elettori. Le fondamenta dello stesso costituzionalismo classico, del potere limitato e della garanzia dei diritti come baricentro dell'organizzazione del potere, rischiano di essere scosse da questi fenomeni e di ceder il passo ad un nuovo costituzionalismo digitale (globale?), in grado di elaborare un sistema di "pesi e contrappesi" al potere politico "della Rete"⁵⁶ che coinvolga non soltanto le istituzioni di governo nazionali e sovranazionali ma anche, e soprattutto, quei soggetti che il più delle volte assumono natura giuridica privata ma che svolgono attività strettamente interconnesse con l'esercizio di funzioni pubbliche e che sempre di più si inseriscono in un ampio quadro di bilanciamento tra "pubblici poteri".

RIFERIMENTI

ALLEGRETTI, U. (cur.). **Democrazia partecipativa**: Esperienze e prospettive in Italia e in Europa. Firenze: Firenze University Press, 2010.

AMORETTI, F.; GARGIULO, E. Dall'appartenenza materiale all'appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione. **Politica del diritto**, n. 3, 2010.

⁵⁵ La rivoluzione tecnologica non può essere interpretata con il diritto costituzionale classico, quello elaborato nel contesto della circolazione della carta e dell'inchiostro. Non più di quanto la concentrazione dell'Assolutismo e la nascita degli Stati nazionali possa essere interpretata alla luce del diritto feudale, o l'interventismo pubblico in economia nel Novecento alla luce delle costituzioni liberali sette-ottocentesche. Così di Plinio (2016, p. I s.).

⁵⁶ Gli esiti, tanto possibili quanto paradossali, generati da un abuso dei *big data* coinvolgono pienamente il dibattito sugli sviluppi del costituzionalismo democratico contemporaneo (CALIFANO, 2017, p. 6).

AZZARITI, G. Internet e Costituzione. **Costituzionalismo.it**, n. 2, 2011.

BALDASSARRE, A. **Globalizzazione contro democrazia**. Roma; Bari: Laterza, 2002.

BALKIN, J. M. Digital Speech and Democratic Culture: a Theory of Freedom of Expression for the Information Society. **New York University Law Review**, v. 79, n. 1, 2004.

BELL, D . Thinking ahead. **Harvard Business Review**, vol. 57, n. 3, 1979.

BELLOMO, B. Biometria e costituzione. *In*: MEZZETTI, L.; FERIOLI, E. **Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo**. Ebook. Bonomo Editore, 2017.

BIFULCO, R. Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa: tre diverse forme di democrazia? *In*: ALLEGRETTI, U. (cur.). **Democrazia partecipativa: Esperienze e prospettive in Italia e in Europa**. Firenze: Firenze University Press, 2010.

CALIANO, L. Brevi riflessioni su privacy e costituzionalismo al tempo dei big data. **federalismi.it**, 2017.

CARLINI, F. **Internet, Pinocchio e il gendarme: le prospettive della democrazia in Rete**. Roma, 1996.

CASTELLS, M. **Comunicazione e potere**. Trad. it. B. Amato. Milano: Università Bocconi Editore, 2009.

CHELI, E. Note conclusive. *In*: ALLEGRETTI, U. (cur.). **Democrazia partecipativa: Esperienze e prospettive in Italia e in Europa**. Firenze: Firenze University Press, 2010.

CIARLO, P. Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della Rete. **Rivista AIC**, 2018.

COLEMAN, S. **Can The Internet Strengthen Democracy?** Cambridge-Malden: Polity Press, 2017.

_____.; GØTZE, J. **Bowling together: Online public engagement in policy deliberation**, London, Hansard Society, 2001.

CONTI, G. L. La governance dell'internet: dalla costituzione della rete alla costituzione nella rete. In: NISTICÒ, M.; PASSAGLIA, P. (cur.). **Internet e Costituzione**. Torino: Giappichelli, 2014.

CORCHIA, L. **La democrazia nell'era di Internet**: per una politica dell'intelligenza collettiva. Milano: LeLettere, 2011.

CORDINI, G. Società dell'informazione e diritti costituzionali. In: GUIDI, G. (cur.). **La società dell'informazione**: libertà, pluralismo, risorse. Atti del convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, San Marino, 30 set. 2005. Torino: Giappichelli, 2006.

COSTANZO, P. Competenza legislativa regionale e programmi informatici *open source*. **Giurisprudenza costituzionale**, 2010.

_____. Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali. In: FROSINI, T. E.; POLLICINO, O.; APA, E.; BASSINI, M. (cur.). **Diritti e libertà in Internet**. Milano: Le Monnier, 2017.

_____. Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia. **Il diritto dell'informazione e dell'informatica**, 2011.

COTTA, M.; DELLA PORTA, D., MORLINO, L. **Scienza politica**. Bologna: il Mulino, 2008.

CROCIANI, P. Net Neutrality in Europe: Desperately seeking a market failure. **Telecommunications Policy**, n. 35.1, 2011.

CUCCODORO, E. (cur.). **Libertà e comunicazione**. Roma: Aracne, 2002.

CUNIBERTI, M. **Nuove tecnologie e libertà della comunicazione**: Profili costituzionali e pubblicistici, Milano, 2008.

_____. Tecnologie digitali e libertà politiche. **Il diritto dell'informazione e dell'informatica**, 2015.

D'ATENA, A. Tensioni e sfide della democrazia. **Rivista AIC**, n. 1, 2018.

DE BLASIO, E. **Democrazia digitale**: Una piccola introduzione. Roma: LUISS University Press, 2014.

DE KERCKHOVE, D.; TURSI, A. (cur.). **Dopo la democrazia?: il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti.** Milano: Apogeo, 2006.

DE MARCO, E. **Accesso alla rete e uguaglianza digitale.** Milano: Giuffrè, 2008.

DE MINICO, G. Regulation, Banda Larga e Servizio Universale. Immobilismo o Innovazione? **Politica del diritto**, n. 4, 2009.

DI PLINIO, G. Prefazione. *In*: WACKS, R. **Privacy: Una sintetica introduzione.** Trad. di A. Monti. Pescara: M&A Editori, 2016.

DONATI, F. Il principio del pluralismo delle fonti informative al tempo di Internet. **Percorsi costituzionali**, n. 1, 2014.

EISEL, S. Internet und "Direkte Demokratie". *In*: BAUS, R. T.; MONTAG, T. (cur.), **Perspektiven und Grenzen "Direkter Demokratie"**. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung, 2012.

FALLETTA, P. **Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0.** 2016. Reperibile in: www.forumcostituzionale.it.

FORREST JR., W. H. Information literacy vs. computer literacy. **American Society for Information Science Bulletin**, 9 apr. 1983.

FROSINI, T. E. Costituzionalismo 2.0. **Rassegna parlamentare**, 2016.

_____. Il diritto di accesso a Internet. *In*: _____; POLLICINO, O.; APA, E.; BASSINI, M. (cur.). **Diritti e libertà in Internet.** Milano: Le Monnier, 2017.

GALLO, F. Democrazia 2.0: La Costituzione, i cittadini e la partecipazione. *In*: FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO. **Festival Lector in fabula.** Conversano, 15 set. 2013. Reperibile in: www.cortecostituzionale.it.

GATTI, C. L'arma di persuasione di massa del tycoon. **Ilsole24ore.com**, 20 gen. 2017.

GRATTERI, A. **Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia.** 2015. Reperibile in: www.forumcostituzionali.it.

_____. **Il valore del voto.** Padova: Cedam, 2005.

_____. Le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale. **Forum di Quaderni costituzionali**, 11 mar. 2009.

HAN, B.-C. **Psicopolitica**: Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere. Roma: Nottetempo, 2016.

HOLMES, O. W. **Opinioni dissenzienti**: a cura di C. Geraci. Milano: Giuffrè, 1975.

JACOBS, B.; PIETERS, W. Electronic Voting in the Netherlands: from early Adoption to early Abolishment. **Fosad**, 2008.

KELSEN, H. Das problem des Parlamentarismus. Trad. it. B. Fleury. Il problema del parlamentarismo. *In*: ID. **La democrazia**. Bologna: il Mulino, 1998.

LUPO, N. Nell'era della comunicazione digitale, è mai possibile che il nome dei candidati alle elezioni politiche si conosca solo mediante l'affissione del manifesto elettorale? **Il Forum di Quaderni costituzionali**, 30 mar. 2006.

LYON, D.; IELASI, P. **La società dell'informazione**. Bologna: il Mulino, 1991.

MANETTI, M. Costituzione, partecipazione democratica, populismo. **Relazione al Convegno AIC "Democrazia, oggi"**, Modena, 10-11 nov. 2017. Reperibile in: www.associazionedeicostituzionalisti.it.

_____. Pluralismo dell'informazione e libertà di scelta. **Rivista AIC**, n. 1, 2012.

MARSOCCI, P. Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare? **Rivista AIC**, n. 1, 2015.

MASULLO, A. I social senza la societ. **Il mattino**, 5 apr. 2018.

MATTERLART, A. **Storia della società dell'informazione**. Torino: Einaudi, 2002.

MENSI, M. **Internet, regole, democrazia**. 2017. Reperibile in: www.amministrazioneincammino.luiss.it.

MOSCA, L.; TARASSI, S. **Le campagne elettorali online**. Bologna, 2012.

NANNIPIERI, L. La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell'individuo nello spazio virtuale. *In*:

NISTICÒ, M.; PASSAGLIA, P. (cur.). **Internet e Costituzione**. Torino: Giappichelli, 2014.

NUNZIATO, D. C. Net Neutrality, Free Speech, and Democracy in the Internet Age. **GWU Law School Public Law Research Paper**, n. 440, 2008.

PIROZZOLI, A. La libertà di riunione in Internet. **Il diritto dell'informazione e dell'informatica**, 2004.

PITRUZZELLA, G. ; POLLICINO, O.; QUINTARELLI, S. **Parole e potere: Libertà d'espressione, hate speech e fake news**. Milano: EGEA, 2017.

POLLICINO, O. Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider. **Percorsi costituzionali**, n. 1, 2014.

PUCCI, T. Il diritto all'accesso nella società dell'informazione e della conoscenza: Il digital divide. **Informatica e diritto**, n. 2, 2002.

RAFFIOTTA, E. C. Le libertà economiche e internet. *In*: FROSINI, T. E.; POLLICINO, O.; APA, E.; BASSINI, M. (cur.). **Diritti e libertà in Internet**. Milano: Le Monnier, 2017.

RAPETTO, U. Web-democrazia: fine di un'illusione? **Nomos & Khaos**, Roma, 2014.

READ, D. Net neutrality and the EU electronic communications regulatory framework. **International Journal of Law and Information Technology**, v. 20, n. 1, 2012.

RESTA, G. L'anonimato in Internet. *In*: FROSINI, T. E.; POLLICINO, O.; APA, E.; BASSINI, M. (cur.). **Diritti e libertà in Internet**. Milano: Le Monnier, 2017.

RIVERA, I. Il ruolo di Internet nell'ordinamento democratico contemporaneo: Prospettive evolutive e direttrici di sviluppo. **federalismi.it**, numero speciale 1, 2017.

RODOTÀ, S. **Il mondo nella rete: Quali i diritti, quali i vincoli**. Roma; Bari: Laterza, 2014.

_____. **Tecnopolitica: La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione**. Roma; Bari, 2004.

RODOTÀ. **Tecnopolitica**: La democrazie e le nuove tecnologie della comunicazione. Bari, 1997.

RONCHI, P. **Una forma di democrazia diretta**: l'esperienza del recall negli Stati Uniti d'America. 2008. Reperibile in: www.forumcostituzionali.it.

ROSANVALLON, P. **Controdemocrazia**: La politica nell'era della sfiducia. Trad. di Bresolin. Roma: Castelvechi, 2012.

ROSPI, M. Internet e diritto di voto. *In*: NISTICÒ, M.; PASSAGLIA, P. (cur.). **Internet e Costituzione**. Torino: Giappichelli, 2014.

SASSI, S. La libertà di associazione nel "nuovo ecosistema mediatico": spunti problematici sull'applicazione dell'art. 18 della Costituzione. Il (recente) caso dell'associazione xenofoba on-line. **Rivista AIC**, n. 2, 2013.

SCUTO, F. Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica. **federalismi.it**, numero speciale 1, 2017.

SHIRKY, C. Political Power of Social Media-Technology, the Public Sphere and Political Change. **The Foreign Affairs**, n. 90, 2011.

SUSTEIN, C. **Republic.com**: Cittadini informati o consumatori di informazioni. Bologna: il Mulino, 2003.

THOMPSON, M. **La fine del dibattito pubblico**: Come la retorica sta distruggendo la lingua della democrazia. Trad. it. G. Carlotti. Milano: Feltrinelli, 2017.

TRUCCO, L. Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale. *In*: FROSINI, T. E.; POLLICINO, O.; APA, E.; BASSINI, M. (cur.). **Diritti e libertà in Internet**. Milano: Le Monnier, 2017.

VALSANIA, M. Zuckerberg: anche i miei dati vittima di Cambridge Analytica. Ora nuove regole. **Ilsole24ore.com**, 11 apr. 2018.

ZOCCHI, P. **Internet**: la democrazia possibile: come vincere la sfida del digital divide. Milano: Guerini e Associati, 2003.